

CONSULTA NAZIONALE DEI PRATICANTI

Coordinatore: Dott.ssa Federica Airò Farulla

Vice Coordinatore: Dott. Riccardo Lo Bue

Consigliere: Dott. Emanuele De Stefano

Consigliere: Dott.ssa Cristina Antonelli

Consigliere: Dott.ssa Eugenia Guazzieri

Consigliere: Dott. Alessandro Aiello

Consigliere: Dott.ssa Federica Oldani

Consigliere: Dott.ssa Antonella Palladino

Segretario: Dott.ssa Roberta Bentivoglio

Consigliere: Dott. Davide Guastafiero

Consigliere: Dott.ssa Stefania Spada

Consigliere: Dott. Francesco D'Elia

Consigliere: Dott. Cataldo Cataldi

Consigliere: Dott.ssa Anna Malatesta

Al Ministero di Giustizia

Via Arenula, 70

00186 -Roma (RM)

e per p.c.

Al Consiglio Nazionale Forense

Presso il Ministero della Giustizia

Via Arenula, 71

00186 – Roma (RM)

Oggetto: Richiesta di modifica del termine di sospensione dell'obbligo di assistenza al numero minimo di venti udienze di cui all'art. 8, comma 4 del D.M. Giustizia del 17 marzo 2016, n. 70, alla luce della normativa emergenziale da COVID-19.

Ill.mo Ministro,

PREMESSO CHE

- l'art. 6, comma 3 del Decreto Scuola dell'8 aprile 2020 n. 22, convertito con modificazione dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, ha previsto espressamente che «Il semestre di tirocinio professionale, di cui all'articolo 41 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, all'interno del quale ricade il periodo di sospensione delle udienze dovuto all'emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19,

Associazione Italiana Giovani Avvocati

Aderente all'AIJA Association Internationale des Jeunes Avocats

Presidente Avv. Antonio De Angelis

Sede Nazionale: Via Tacito n. 50 – 00193 Roma – C.F.: 97213330588

Tel. +39 06 68 32 427 – Fax: +39 06 81151010

info@aiga.it – consultapracantanti@aiga.it - www.aiga.it

- è da considerarsi svolto positivamente anche nel caso in cui il praticante non abbia assistito al numero minimo di udienze di cui all'articolo 8, comma 4 del decreto del Ministro della giustizia 17 marzo 2016, n. 70»;
- il successivo comma 4 del medesimo articolo, ha statuito altresì che «Ai fini del conseguimento dei requisiti necessari alla partecipazione agli esami di Stato di abilitazione all'esercizio di una professione diversa da quelle di cui ai commi 1 e 3, per le sole sessioni di esami nelle quali abbia rilievo il periodo ricompreso tra il 9 marzo 2020 e il termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, le amministrazioni competenti all'organizzazione degli esami di Stato possono non tener conto di tale periodo, in deroga alle disposizioni vigenti, al fine di consentire il riconoscimento degli anzidetti requisiti»;
 - come è noto, il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 31 gennaio 2020, ha deliberato quanto segue: «In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7, comma 1, lettera c), e dell'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è dichiarato, per 6 mesi dalla data del presente provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili». Il provvedimento de quo è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale del 1° febbraio 2020, n. 26.
 - per tale ragione, **il c.d. termine emergenziale deve intendersi prorogato sino al 31 luglio 2020, o ad altra data stabilita da eventuali proroghe dello stato emergenziale.**

CONSIDERATO CHE

- nonostante la previsione della sospensione dell'obbligo di cui all'art. 8, comma 4 D.M. Giustizia 17 marzo 2016, n. 70 sia stata espressamente legata al periodo di “sospensione delle udienze dovuto all'emergenza epidemiologica”, è altrettanto vero che - nel periodo successivo al 12 maggio u.s. - **l'attività dei Tribunali è rimasta pressoché paralizzata** in tutto il Paese, non consentendo de facto ai praticanti, iscritti al Registro Speciale o con semestre intrapreso successivamente a tale data, di adempiere all'obbligo di cui sopra;
- la situazione critica della mancata ripresa delle attività giudiziarie è stata - peraltro - oggetto della manifestazione organizzata dall'Associazione Italiana Giovani

- Avvocati, tenutasi giovedì 11 giugno 2020 in Piazza Montecitorio a Roma, durante la quale il Presidente Avv. Antonio De Angelis rendeva noto che solo il 15% delle udienze era stato, sino a quel momento, regolarmente celebrato;
- nonostante la Circolare del Ministero della Giustizia del 12 giugno 2020, con la quale il Ministro della Giustizia ha stabilito nuove misure per consentire l'ordinaria ripresa delle attività giudiziarie, auspicandone la ripartenza per il mese di luglio 2020, la **situazione rimane pressoché invariata**, a fronte dei rinvii d'ufficio già operati in massa;
 - come è noto, peraltro, la Legge 7 ottobre 1969 n. 742 prescrive **la sospensione dei termini e delle attività giudiziarie nel periodo compreso tra l'1 ed il 31 agosto** di ogni anno, rendendo già di per sé più gravoso - in situazioni di normalità - il compito del praticante avvocato, chiamato a supplire all'assenza di udienze in tale periodo, compensando nei mesi immediatamente precedenti o successivi.
 - la situazione di incertezza causata dal dato normativo di cui all'art. 6, comma 3 del Decreto n. 22/2020, convertito con modificazioni in Legge n. 27/2020, ha determinato - ad oggi - l'adozione dei più disparati provvedimenti da parte dei singoli Consigli dell'Ordine che, sulla base dei poteri di vigilanza e controllo di cui all'art. 8 D.M. Giustizia 17 marzo 2016 n. 70, vanno imponendo attività aggiuntive in capo al praticante da espletare per supplire al problema delle 20 udienze, cagionando sia un'inaccettabile disomogeneità tra i singoli Fori, sia imponendo - in alcuni casi - insostenibili oneri a carico dei praticanti avvocati che sono stati addirittura "caldamente consigliati" ad iscriversi (naturalmente a pagamento) alle Scuole Forensi nonostante fossero iscritti al Registro Speciale da prima dell'entrata in vigore di tale obbligo, stabilita nel 31 marzo 2020.
 - da ultimo, il Consiglio dei Ministri ha manifestato l'intenzione di prorogare lo "*stato di emergenza*" attualmente in vigore sino al 31 dicembre 2020, rendendo vieppiù necessario un adeguamento in tal senso del termine di cui al succitato art. l'art. 6, comma 3 del Decreto Scuola dell'8 aprile 2020 n. 22, convertito con modificazione dalla legge 24 aprile 2020 n. 27.

*

Per tutti questi motivi, la Consulta Nazionale Praticanti, costituita in seno all'Associazione Italiana Praticanti Avvocati (A.I.G.A.), rivolgendosi alla S.L.,

FORMULA CORTESE RICHIESTA

affinché l'intestato Ministro Voglia emanare un decreto ministeriale *ad hoc* per adeguare il termine previsto dall'art. 6, comma 3 del Decreto n. 20/2020, convertito con modificazioni in Legge n. 27/2020, in ragione sia del protrarsi sia del c.d. "*periodo emergenziale*", secondo la volontà già manifestata dal Consiglio dei Ministri anche negli ultimi giorni, sia dell'effettiva paralisi dell'attività giudiziaria ancora in essere che impedisce, di fatto, il regolare adempimento dell'obbligo sancito dall'art. 8, comma 4 del D.M. n. 70/2016;

in subordine, affinché il Consiglio Nazionale Forense Voglia adottare, in virtù della funzione propria di promuovere «*attività di coordinamento e di indirizzo dei Consigli dell'Ordine circondariali, al fine di rendere omogenee le condizioni di esercizio della professione e di accesso alla stessa*» di cui all'art. 35, comma 1 lett. f) delle Legge n. 247/2012, precise linee guida valide per tutti i Consigli dell'Ordine distrettuali, e ciò senza ulteriore onere - specialmente di carattere economico - in capo ai praticanti avvocati.

L'occasione è gradita per porgere i più
Cordiali Saluti.

Roma, 14 luglio 2020

Avv. Antonio De Angelis

Presidente AIGA

Dott.ssa Federica Airò Farulla

Coordinatore

Consulta Nazionale Praticanti AIGA

Dott. Riccardo Lo Bue

Vice-coordinatore

Consulta Nazionale Praticanti AIGA

Dott.ssa Roberta Bentivoglio

Segretario

Consulta Nazionale Praticanti AIGA